



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 6 marzo 2003

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 marzo 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

#### RECLAMI

**Reclamo della Soc. ROMA e del calciatore Antonio CASSANO** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Udinese-Roma del 23/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Cassano, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Roma del 23/02/2003 (“perché al termine della partita rivolgeva al Quarto Ufficiale un'espressione volgarmente ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di Gara”), ha proposto reclamo lo stesso calciatore e la società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti. I reclamanti affermano che la frase pronunciata (a loro dire, diversa nel contesto letterale da quella riportata nel referto), in realtà, non era diretta agli ufficiali di gara bensì alla panchina della Soc. Roma, la quale si era resa colpevole – a detta del Cassano – di aver rivolto allo stesso continui rimproveri ed invettive. La frase ingiuriosa, frutto di “trance” agonistica, sarebbe stata quindi casualmente intercettata dal quarto ufficiale.

Alla odierna riunione sono comparsi il Cassano, il rappresentante della A.S. Roma e il difensore di entrambi, il quale concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta, con la parziale commutazione nella squalifica ad una sola giornata effettiva di gara unitamente ad una ammenda.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell'addebito.

Dagli atti ufficiali, risulta che il Cassano – dirigendosi negli spogliatoi al termine della gara - ha rivolto ad alta voce al quarto ufficiale una frase volgarmente ingiuriosa, ponendo in essere un comportamento senza alcun dubbio offensivo.

Non possono essere accolte le considerazioni difensive circa i veri destinatari di tale comportamento irrispettoso, stante la dinamica dell'episodio esaurientemente e dettagliatamente descritta dal quarto ufficiale ed il contenuto letterale dell'espressione utilizzata (facente riferimento ai “quattro” ufficiali), enfatizzata da una inequivoca gestualità.

Altrettanto prive di alcuna valenza appaiono essere le argomentazioni difensive su una ipotetica disparità di trattamento sanzionatorio, in quanto i precedenti richiamati nella memoria difensiva si riferiscono a comportamenti diversi, caratterizzati da un diverso livello di “offensività”.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 MARZO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*